



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/COO: dt

Roma, 27 luglio 2012
Informativa n. 61/2012

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio – Circolare Ministero della Giustizia

Caro Presidente,

come certamente già saprai, il 4 luglio scorso il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare interpretativa sull'articolo 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012.

Cambiando radicalmente orientamento rispetto al precedente parere del 18 aprile scorso (inviato dal Consiglio Nazionale agli Ordini con informativa n. 45 del 23 maggio 2012), il Ministero della Giustizia ha affermato la retroattività delle disposizioni che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio che, dunque, devono trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012. La circolare che Ti allego, che è pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, è stata inviata direttamente al Consiglio Nazionale dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero stesso.

Anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si può ipotizzare l'applicazione della nuova interpretazione a coloro che ante 24 gennaio 2012 hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti esperti contabili" essendo già in possesso della laurea triennale (tirocinio sez. B) e per coloro che hanno iniziato il tirocinio nella sezione "tirocinanti commercialisti" essendo già in possesso della laurea specialistica/magistrale o di una laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Economia. A costoro potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio al compimento del diciottesimo mese di pratica.

Si precisa, però, che il tirocinio di 18 mesi non consente l'automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo dell'obbligo di un tirocinio di 36 mesi per questa attività (art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39). Questo problema è stato fatto presente al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito della più ampia questione sull'equipollenza tra l'esame da Dottore commercialista ed Esperto Contabile e l'esame da Revisore Legale.

Del tutto insolute, invece, rimangono le questioni relative al tirocinio contestuale agli studi in convenzione (convenzione CNDCEC-MIUR siglata il 13 ottobre 2010).

Tali questioni sono state poste all'attenzione sia del Ministero della Giustizia che di quello dell'Università già a partire dal mese di febbraio scorso ma ad oggi, purtroppo, le nostre richieste di chiarimenti sono rimaste senza esito, nonostante sia di tutta evidenza la imprescindibile necessità di considerare la

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007483 - 27/07/2012 - USCITA
Allegati : 1



specificità del nostro Ordinamento professionale in virtù del quale, caso unico nel panorama delle professioni regolamentate, il tirocinio contestuale agli studi universitari di secondo livello è possibile già a partire dal 2008.

Per questa ragione il Consiglio Nazionale auspica (ed in tal senso ha lavorato e sta lavorando) che tutte le questioni ancora insolute (tra le quali anche la sorte delle convenzioni territoriali stipulate in virtù della convenzione quadro del 2010) possano essere risolte dal futuro D.P.R., che dovrà essere emanato entro il 13 agosto prossimo e che conterrà disposizioni sul tirocinio.

Mi auguro di poterTi dare presto aggiornamenti positivi.

Un cordiale saluto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Siciliotti', with a stylized flourish at the end.

Claudio Siciliotti